



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000053 del 26/02/2018

*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*" - Parte Seconda;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione d'impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l'articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

VISTI in particolare l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 e ss.mm.ii. concernente "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*";



VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Siciliana, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Irminio s.r.l. con nota prot. IRM.16.1254.AP del 5 settembre 2016 e perfezionata con nota prot. IRM.16/1263/MM del 23 settembre 2016, relativa al "progetto di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Case La Rocca" - Perforazione di due pozzi esplorativi in C.da Carnesala", localizzato nel comune di Ragusa;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 13 settembre 2016 e in data 23 settembre 2016 sui quotidiani "Il Messaggero" e "Quotidiano di Sicilia", e che è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito della documentazione integrativa prodotta dalla società Irminio s.r.l. in data 30 giugno 2017 sui medesimi quotidiani;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare e in terraferma" dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, per le quali è prevista, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale del 5 settembre 2016, nonché tutte le integrazioni e i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che il progetto consiste nella perforazione di due pozzi esplorativi di tipo deviato, da realizzare a partire da una postazione sonda ubicata in



C.da Carnesala nel comune di Ragusa e, subordinatamente alle potenzialità giacimentologiche individuate in relazione a ciascun pozzo, nelle seguenti attività:

- completamento del pozzo per l'esecuzione di prove di produzione di lunga durata e la successiva messa in produzione, previo espletamento delle procedure di valutazione ambientali a norma di legge;
- in caso di esito negativo, chiusura mineraria del pozzo e, nel caso in cui detto esito interessi tutti i pozzi, ripristino e/o sistemazione ambientale dell'area occupata dalla piazzola di perforazione;

CONSIDERATO sulla base del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2521 del 20 ottobre 2017, che:

- l'area di progetto non ricade nelle aree ascritte alla rete Natura 2000;
- la tipologia di attività di progetto non comporta interferenze sulla flora e sulla fauna dei siti SIC e ZPS presenti nell'area vasta, data la grande distanza, compresa tra i 6 ed i 14 km, a cui tali siti si trovano rispetto all'areale di progetto;

PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che, unitamente alle controdeduzioni fornite dalla Società proponente, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

PRESO ATTO che, sulla base del parere n. 2514 del 6 ottobre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con determina direttoriale n. 286 del 12 ottobre 2017, è stato approvato ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, il Piano di Utilizzo del materiale da scavo prodotto nella realizzazione del progetto di cui trattasi, presentato dalla società Irminio s.r.l. con nota prot. IRM.17.1376.AP del 28 giugno 2017, acquisita al prot. 15790/DVA del 5 luglio 2017;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 2521 del 20 ottobre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 33548 del 29 novembre 2017;

PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Regione Siciliana;

VISTO lo stralcio del verbale del Comitato di Coordinamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 37 del 23 novembre 2017, acquisito al prot. 27380/DVA del 24 novembre 2017, con il quale la Commissione ritiene non doversi riportare nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale la prescrizione n. 1 del parere n. 2521 del 20 ottobre 2017 relativa al Piano di Utilizzo del materiale da scavo prodotto nella realizzazione del progetto di cui trattasi, in quanto ridondante alla luce del quadro prescrittivo di cui alla citata determina direttoriale n. 286 del 12 ottobre 2017 di approvazione del medesimo Piano;

CONSIDERATO il sopra detto stralcio del verbale del Comitato di Coordinamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 37 del 23 novembre 2017, nel presente provvedimento non è riportata la prescrizione n. 1 del parere n. 2521 del 20 ottobre 2017;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sulla base di quanto indicato dal Proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base della detta ricognizione, fatto salvo il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, è stato approvato con determina direttoriale n. 286 del 12 ottobre 2017, non risultano da acquisire autorizzazioni di natura ambientale; è fatta salva comunque l'acquisizione, in relazione alla fase di realizzazione del progetto e/o in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non rese, non individuate o la cui necessità di acquisizione dovesse subentrare nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve e quindi non comprese nel presente atto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o della Regione territorialmente competente;



CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- il parere positivo n. 2521 del 20 ottobre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 27 pagine;
- il parere positivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 33548 del 29 novembre 2017, costituito da n. 6 pagine;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- l'articolo 23, comma 3, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che *"le disposizioni di cui all'art. 17"* si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;
- con decreto del 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stati emanati *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"*;
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

la compatibilità ambientale del "progetto di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Case La Rocca" - Perforazione di due pozzi esplorativi in C.da Carnesala", localizzato nel comune di Ragusa, presentato dalla società Irminio s.r.l. con sede legale in Palermo, via Principe di Villafranca 50, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente art. 1.



Art. 1
Condizioni ambientali

Sez. A **Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS**

Il quadro delle condizioni ambientali di seguito riportato non contiene, per le motivazioni indicate in premessa, la prescrizione n. 1 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2521 del 20 ottobre 2017

A.1) Prima dell'inizio delle attività dovrà essere presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di monitoraggio secondo i criteri e con i contenuti illustrati nella documentazione fornita.

In aggiunta dovrà essere effettuato a cura e a spese del Proponente, un monitoraggio continuo sulla qualità chimico fisica delle acque di falda, quanto meno fino all'acquifero nella zona di transizione tra acque dolci ed acque salate; riguardo alla qualità delle acque superficiali, pur valutando che non vi possa essere alcuna interferenza con l'attività, il Proponente dovrà concordare con ARPA un piano opportuno di monitoraggio e di allarme in caso di contaminazioni accidentali.

Riguardo alle acque superficiali dovrà essere eseguito anche un monitoraggio di carattere biologico i cui parametri dovranno essere concordati con l'ARPA competente.

Ambito di applicazione: Monitoraggio ambientale

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Sicilia

A.2) Al termine della perforazione e del completamento dei pozzi, al fine di procedere all'accertamento minerario, dovranno essere stabiliti i tempi previsti per tale operazione, concordandoli con l'autorità competente in materia, cioè con la Regione Siciliana, Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'energia, Servizio 8°, Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia (URIG), dandone comunque comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali



Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Siciliana (URIG)

- A.3) Dovranno essere rispettate tutte le tecniche di prevenzione, le misure di mitigazione e di attenuazione degli impatti ambientali citati nello SIA, in particolare riguardo alla componente atmosfera, suolo e sottosuolo, ambiente idrico anche ipogeo, flora e fauna (habitat).

Ambito di applicazione: Mitigazioni/compensazioni

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- A.4) Sulla base dei risultati dello studio degli elementi tettonici attivi e della pericolosità sismica dell'area dovrà essere sviluppata una modellazione delle perturbazioni derivanti dalle attività relative allo spurgo ed alle prove di produzione finali dell'impianto al fine di stimare scenari di sismicità indotta e/o innescata, tenuto conto delle effettive relazioni geometriche tra elementi strutturali e pozzi di produzione e le risultanti tra i campi di stress orientati naturali e quelli indotti dalle pressioni dei fluidi ipogei; inoltre, per mezzo di un software adeguato, dovranno essere valutati gli effetti delle variazioni di pressione dovute a cambiamenti di porosità, permeabilità e rigidità del serbatoio conseguenti alle interazioni strumentazione di perforazione-roccia, tenendo conto delle criticità derivanti dalla sequenza litologica che sarà attraversata dalla perforazione, criticità dovute alle pressioni, alle temperature ed alla stima della mineralizzazione nei target ipotizzati.

Ambito di applicazione: Suolo e sottosuolo

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- A.5) Riguardo alla pressione sonora nella fase di cantiere dovranno essere rispettati i limiti di emissione.

Ambito di applicazione: Rumore e vibrazioni

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- A.6) Riguardo all'inquinamento luminoso in fase di cantiere, l'illuminazione notturna dovrà essere rivolta sempre all'interno della postazione e non potrà



in alcun modo determinare situazioni di disturbo anche alla fauna di diverso tipo, presente anche stagionalmente.

Ambito di applicazione: Fauna

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- A.7) Preliminarmente all'inizio delle operazioni di approntamento del cantiere, il Proponente dovrà prendere contatti con i competenti Uffici provinciali e/o comunali competenti per la viabilità per l'accertamento della idoneità dei percorsi al raggiungimento dell'area di cantiere. In tale occasione verranno definiti eventuali percorsi preferenziali in considerazione dello stato manutentivo delle strade interessate dal traffico dei mezzi; inoltre, in tale sede sarà definita l'opportunità di sottoscrizione di opportuni accordi tra Proponente e Amministrazione provinciale relativi ad eventuali indennizzi in caso di danneggiamenti alla viabilità causati dal transito di mezzi pesanti per l'allestimento e il disallestimento della postazione di pozzo e sua correlata strumentazione.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- A.8) A fine accertamento, in caso di esito negativo, dovranno essere attuate tutte le procedure di chiusura mineraria, smantellamento delle opere e ripristino ambientale così come previsto e descritto nella documentazione di progetto. In caso di esito positivo, si dovrà provvedere al ripristino dell'intera area ad esclusione delle strutture che serviranno alla messa in funzione del pozzo a seguito di successiva valutazione positiva dell'istanza di coltivazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ambito di applicazione: Mitigazioni/compensazioni

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Sez. B *Condizioni ambientali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

- B.1) La tinta delle pavimentazioni in cls dovrà essere simile al suolo circostante.
Ambito di applicazione: Paesaggio
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva
Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza beni culturali e ambientali di Ragusa
- B.2) In caso di esito negativo dell'esplorazione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi.
Ambito di applicazione: Paesaggio
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM
Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza beni culturali e ambientali di Ragusa
- B.3) La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa per le vie formali e con congruo anticipo (non meno di 15 giorni).
Ambito di applicazione: Paesaggio
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – fase precedente la cantierizzazione
Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza beni culturali e ambientali di Ragusa
- B.4) A fine lavori dovrà essere inviata una relazione descrittiva e fotografica delle opere realizzate.
Ambito di applicazione: Paesaggio
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM
Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza beni culturali e ambientali di Ragusa
- B.5) Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Ragusa ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs 42/2004 per non incorrere nelle sanzioni a carico dei trasgressori.
Ambito di applicazione: Paesaggio
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – fase precedente la cantierizzazione (qualora la necessità della variante emerga in



tale fase), IN CORSO D'OPERA (qualora la necessità della variante emerga durante i lavori)

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Siciliana -
Soprintendenza beni culturali e ambientali di Ragusa

Art. 2

Verifiche di ottemperanza

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, sez. A), del presente decreto e, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla sez. B) del medesimo articolo.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi del richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nella sez. A) dell'articolo 1 del presente decreto; il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettua le attività di verifica avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nella sez. B) dell'articolo 1 del presente decreto.

I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di propria competenza.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 del presente decreto si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3
Disposizioni finali

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Irminio s.r.l., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Siciliana, al Libero consorzio comunale di Ragusa (già Provincia regionale di Ragusa), al Comune di Ragusa e all'ARPA Sicilia.


Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

